



CITTÀ DI
AVELLINO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

SOS FAMIGLIE

PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI.

CRITERI GENERALI

Il **REGOLAMENTO COMUNALE** per “L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE, AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIALI EROGATI DAL COMUNE DI AVELLINO”, approvato con delibera di C.C. n. 15/08, al Capo I – Area Contrasto alla povertà – sostegno economico – artt. 24, 25, 26, 27 e 28 – disciplina, tra l'altro, la concessione dei sussidi economici alle famiglie meno abbienti.

Sulla scorta di quanto già definito dal regolamento di che trattasi, si intende attuare un programma sperimentale di sostegno alle famiglie che preveda l'accesso ai contributi economici attraverso la pubblicazione di un bando, la presentazione di un'istanza di accesso e la redazione della relativa graduatoria di merito.

Le istanze saranno esaminate da una Commissione all'uopo costituita dal personale del Settore Servizi Sociali, formata dal Dirigente, dal Responsabile del Servizio, da un'Assistente Sociale e da una Segretaria.

All'erogazione dei contributi provvederà il **SETTORE SERVIZI SOCIALI**.

Art. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi a sostegno delle famiglie per il pagamento di spese correnti, dell'importo di € 1.200,00 annuali da corrispondere in rate bimestrali di pari importo a tutti coloro che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, limitatamente alle risorse comunali destinate alla specifica iniziativa sperimentale.

Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ

Gli interventi di sostegno economico sono ispirati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) sussidio alle famiglie per far fronte a comprovate spese correnti;
- c) riconoscere alla persona in stato di bisogno un aiuto economico a situazioni di insufficienza di reddito e prevenire l'emarginazione di nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche.

Art. 3 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente disciplinare si conviene di considerare il nucleo familiare come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come sancito dall'art. 4 del D.P.R. 223/89 e successive modificazioni e/o integrazioni, ripreso dal regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, art. 6.

Art. 4 DESTINATARI

I contributi di sostegno sono rivolti alle persone:

- residenti ad Avellino da almeno 1 anno dalla data della pubblicazione del Bando;
- che si trovino in situazione di disagio economico determinato da un reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare;
- che dispongano di un reddito ISEE pari o inferiore a tremila euro.

Art. 5 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il sostegno economico è un intervento della durata annuale atto a concorrere al superamento di uno stato di difficoltà della famiglia o della persona; il contributo, dell'importo annuale di € 1.200, viene concesso agli aventi diritto, nei limiti delle disponibilità indicate nel bilancio comunale, previa presentazione di istanza e redazione della graduatoria di merito.

Art. 6 TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Le prestazioni economiche consistono in contributi erogati in rate bimestrali, per dodici mesi, volti al sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico per il concorso al pagamento delle seguenti spese correnti:

- a) spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese per servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi;
- c) spese per pagamento utenze;
- d) spese di fitto abitazione di residenza per le quali non è stato chiesto e concesso altro finanziamento o contributo;
- e) acquisto beni di prima necessità;
- f) spese di trasporto;

Art. 7 DURATA

L'intervento ha la durata sperimentale di un anno e potrà essere ripresentato negli anni successivi, su proposta della Giunta Comunale, limitatamente alle risorse destinate nel bilancio comunale alla specifica iniziativa.

Art. 8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno determinato dal possesso dell'ISEE uguale o inferiore al valore di € 3.000,00. Inoltre, i richiedenti devono essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza delle entrate familiari;
- presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo, o di persone le cui problematiche compromettono la situazione socio-economica della famiglia di appartenenza;
- esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di grave pregiudizio economico per il singolo o per il nucleo familiare.

Il contributo può essere revocato nel corso dell'anno dai SERVIZI SOCIALI COMUNALI se dovessero venir meno le condizioni di indigenza che hanno determinato l'ammissione al beneficio.

Non possono presentare istanza di accesso al beneficio di cui al presente regolamento coloro che sono stati ammessi alla annualità di proroga del reddito di cittadinanza (legge regionale n. 2/04).

La proprietà (esclusiva o in quota parte) di unità immobiliari intestate ai componenti il nucleo familiare comporta l'esclusione dal Bando.

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve presentare domanda agli uffici competenti su modello all'uopo predisposto, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico.

Al modulo di domanda va allegata la certificazione ISEE Situazione Economica Equivalente e la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Le spese sostenute e documentate devono riferirsi al periodo successivo alla data di pubblicazione del bando fino alla data di decorrenza del periodo di validità previsto per l'iniziativa.

Ai pagamenti delle ultime tre rate si provvederà previa presentazione della documentazione, tramite il Settore Servizi Sociali, comprovante le spese di cui all'art. 6 (scontrini, ricevute e/o fatture, bollettini di versamento delle utenze domestiche regolarmente pagati, etc.) e riferite all'intero importo erogato nel primo rendiconto semestrale. Qualora, con le spese documentate, non venga raggiunto l'intero importo erogato nel primo semestre, non si disporrà l'erogazione del successivo semestre. In tal caso il beneficio relativo al secondo semestre verrà assegnato agli aventi diritto individuati con lo scorrimento della graduatoria.

Art. 10 CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Ai fini dell'accesso ai contributi, si adopererà l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPCM 4.4.2001 n. 242 e s.m.i. e lo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Art. 11 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le istanze saranno valutate da un'apposita commissione, che verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per l'ammissione delle istanze ammesse, sulla base del punteggio massimo conseguibile di punti 100, così ripartiti:

- numerosità del nucleo familiare: punti 4 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di punti 30
- reddito ISEE del nucleo familiare fino ad un massimo di punti 30, così assegnati:
REDDITO ISEE pari a 0 – punti 30;
REDDITO ISEE fino a € 1000 punti 20;
REDDITO ISEE da € 1001 fino a € 2000 punti 15;
REDDITO ISEE da € 2001 fino a € 3000 punti 10;
- presenza di figli minorenni, anche in affidato, verranno attribuiti punti 5 per ogni figlio minorenne, fino ad un massimo di punti 15;
- Presenza di componenti il nucleo familiare ultra-sessantacinquenni, verranno attribuiti punti 5 per ogni componente il nucleo familiare ultra-sessantacinquenne, fino ad un massimo di punti 10;
- Presenza di componenti il nucleo familiare portatori di handicap punti 8;
- Nucleo familiare mono-genitoriale punti 7;
- La proprietà di autoveicoli intestata ai componenti il nucleo familiare comporterà la detrazione del punteggio di merito così come di seguito riportato:
 - Proprietà di un'auto di cilindrata fino a 1300 c.c. non verrà operata nessuna detrazione;
 - Proprietà di ulteriori auto, oltre la prima, di cilindrata fino a 1300 c.c.; per ogni auto saranno detratti punti 10;
 - Proprietà di ogni auto di cilindrata di 1301 c.c. a 1600 c.c. saranno detratti punti 15;
 - Proprietà di ogni auto di cilindrata superiore a 1601 c.c. saranno detratti punti 20.

Art. 12 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Potranno presentare istanza di concessione del contributo i nuclei familiari la cui certificazione ISEE sia pari o inferiore ad € 3.000,00.

Il contributo verrà concesso ai nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria relativamente alle risorse finanziarie destinate in bilancio comunale per la specifica iniziativa ovvero fino a concorrenza delle risorse economiche stanziare in bilancio comunale per la specifica annualità di sperimentazione.

Il Settore Politiche Sociali effettuerà opportune verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese, nel caso di dichiarazioni mendaci, l'istante verrà irrevocabilmente escluso dalla graduatoria di merito.
